



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

Prot. n. 21338

Sassari, 30 MAR 2020

DETERMINAZIONE N. 1417 DEL 30 MAR 2020

OGGETTO: Codice C.I.G.: Z452C5F285 - Procedura di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento della fornitura di preparato disinfettante per le mani, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 -

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. n° 31 del 13.11.1998;
- VISTO** il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;
- VISTA** la L.R. 12 marzo 2020, n° 11 – Bilancio di previsione triennale 2020/2022;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2019 n° 50 – *Codice dei Contratti Pubblici* – ed in particolare il disposto dell'Art 36, comma 2, lett. a), "*Contratti sotto soglia*" e.s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106/2018, con il quale sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari al Dott. Giancarlo Muntoni;
- PREMESSO** che si rende necessario l'acquisto di soluzione disinfettante per le mani, da mettere a disposizione di addetti e di utenti delle sedi dell'Amministrazione





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

DETERMINAZIONE N. 21338/DET/1417
DEL 30/03/2020

regionale, quale misura di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza n° 3 del 27 febbraio 2020 del Presidente della Regione Sardegna;

- VISTA** la nota prot. n. 18292 del 12/03/2020 della Direzione generale del Corpo Forestale e di V.A. nella quale dispone, tra le altre cose, che tutti gli STIR possano procedere autonomamente all'acquisto di mascherine FFP2 o FFP3, occhiali protettivi, guanti monouso, disinfettante e prodotti sanificanti, tute in Tyvek utilizzando, in particolare per questo STIR, la disponibilità del capitolo SC04.5035;
- ACCERTATO** che la tipologia di bene da acquistare non risulta presente nelle convenzioni predisposte sul Mercato Elettronico a disposizione della P.A.;
- VISTO:** l'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- VISTO** l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO** il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
- VISTO** il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- VISTE** Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;
- VISTA** la disponibilità finanziaria presente sul Cap. SC04.5035 del corrente bilancio;
- DATO ATTO** che:
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

DETERMINAZIONE N. 21338/DET/1417
DEL 30/03/2020

- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;

RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per le procedure sotto soglia;

DATO ATTO che:

- a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite il confronto di preventivi acquisiti verbalmente a stretto giro presso alcune farmacie della piazza locale, finalizzato ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: Farmacia Eredi Grazia Manca s.a.s. di Cuccuru Giuseppina, viale Dante, 25 – 07100 Sassari;
- dopo meticolosa verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta Farmacia Eredi Grazia Manca s.a.s. di Cuccuru Giuseppina, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;

CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale, professionale e contributivo, tra i quali quelli di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

DETERMINAZIONE N. 21338/DET/1417
DEL 30/03/2020

RITENUTO di affidare la fornitura di litri trenta di gel disinfettante per le mani, in confezioni da un litro, al suddetto operatore economico per l'importo di Euro 639,34 (seicentotrentanove/34) + IVA di legge per un importo totale di Euro 780,00 (settecentoottanta/00) IVA compresa;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di predisporre, in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente della Regione, opportune misure di protezione e prevenzione da agenti virali contagiosi, a favore di dipendenti e di quanti possano frequentare le diverse sedi sotto la giurisdizione del S.T.I.R. di Sassari;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di un congruo quantitativo di gel disinfettante per le mani, stimato in litri 30 (trenta), in confezioni da litri 1 (uno) sufficiente per le esigenze dei reparti centrali e periferici dipendenti;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;





**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

DETERMINAZIONE N. 21338/DET/1417
DEL 30/03/2020

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con C.I.G. Z452C5F285;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale e/o servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. (Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DICHIARATO ai sensi dell'art. 6bis della L. n° 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate (D.G.R. n° 3/7 del 30.01.14) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n° 30 (trenta) litri di preparato in gel di disinfettante per l'igiene delle mani, in confezioni da litri 1 (uno) alla ditta Farmacia Eredi Grazia Manca s.a.s., viale Dante,25 – 07100 Sassari;
- 2) di impegnare la spesa di € 780,00 (settecentottanta/00) IVA compresa, al cap. SC04.5035 del bilancio regionale;





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

DETERMINAZIONE N. 21338/DET/1417
DEL 30/03/2020

- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);
- 4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Muntoni

